

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 979

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ANDREOTTI, PICCOLI, RUFFINI

Presentata il 3 febbraio 1969

Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che dopo la costituzione dell'Unione italiana dei ciechi, ente cui la legge affida la tutela e la rappresentanza degli interessi morali e materiali dei privi di vista, costituzione avvenuta nel 1920, gli organi responsabili dello Stato hanno avviato a soluzione i molteplici problemi concernenti l'avanzamento sociale di questa benemerita categoria di cittadini duramente provati dalla sorte.

Oggi, nel nostro paese, vivono circa 70.000 minorati della vista, comprendendo in tale numero sia coloro che sono ciechi assoluti sia quelli che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo.

I ciechi educabili hanno la concreta possibilità di seguire normali corsi di studio e di qualificazione professionale presso scuole speciali, statali o non statali, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente possono perfezionare e completare la loro preparazione in specifici istituti professionali o inserendosi nelle normali scuole medie superiori e frequentando regolarmente i corsi universitari.

Diverse leggi particolari favoriscono il collocamento dei non vedenti in diversi settori del normale ciclo produttivo: ricordiamo fra

le più significative quelle relative al collocamento dei ciechi come insegnanti, centralinisti telefonici e massaggiatori.

L'aspirazione fondamentale dei non vedenti rimane il lavoro. Tramite una stabile occupazione, infatti, essi realizzano innanzitutto una imprescindibile esigenza di dignità e di operante partecipazione al civile progresso della comunità nazionale e riescono in pari tempo a conseguire quella minima, indispensabile indipendenza economica che è in ogni caso il presupposto irrinunciabile per ogni cittadino e che, del resto, trova solenne riconoscimento nella nostra carta costituzionale.

Sulla base della legislazione attuale e in considerazione degli sviluppi in essa impliciti, si può realisticamente affermare che d'ora in poi ogni persona affetta da cecità, se adeguatamente qualificata e se la minorazione sopravviene in età non eccessivamente avanzata, potrà trovare una utile e specifica collocazione di impegno responsabile nel mondo del lavoro. La situazione di oggi, naturalmente, risente della precedente prolungata assenza di norme protettive e di strutture efficienti. Pertanto, si può ritenere che soltanto il 30 per cento della categoria è composto da persone già collocate al lavoro o comunque re-

cuperabili ad una proficua attività. La parte restante è costituita in generale da minorati che, per età o per la concomitanza di altre minorazioni psichiche e fisiche, non sono in grado di conseguire una occupazione sufficientemente retributiva.

Ciò premesso, dobbiamo rilevare, in via preliminare, che la cecità in ogni caso costituisce una oggettiva limitazione all'autonomia personale riducibile ma non eliminabile e conseguentemente essa rappresenta, per chi ne è colpito, un fattore permanente di sacrificio e di onere economico. I ciechi come tali, a prescindere dalle possibilità di una loro utilizzazione più o meno efficace, debbono costantemente avvalersi della collaborazione di terzi, in particolare per esigenze di accompagnamento, di lettura e di assistenza generica. In sostanza si può affermare che la cecità implica di per sé un costo che rimane inalterato qualunque sia la posizione sociale dei non vedenti. È chiaro tuttavia che tale costo risulta particolarmente elevato quando i ciechi siano inabili a proficuo lavoro o disoccupati.

Proprio in relazione allo specifico onere derivante dalla condizione di cecità, lo Stato democratico si è posto il problema di garantire ai non vedenti un'assistenza continuativa che in qualche modo riuscisse a compensare l'accennato costo della cecità.

Le leggi 9 agosto 1954, n. 632, e 10 febbraio 1962, n. 66, prevedono rispettivamente e a determinate condizioni la concessione ai ciechi civili di un assegno e di una pensione non reversibile. L'applicazione delle leggi in parola è disciplinata da particolari norme regolamentari approvate rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, e decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Si tratta indubbiamente di provvedimenti importanti che per la prima volta nel nostro paese hanno introdotto il diritto ad un trattamento pensionistico per una categoria di invalidi civili. Proprio per questo il loro significato, a prescindere dalla valutazione dei benefici effettivamente riconosciuti, assume particolare rilievo e costituisce la premessa indispensabile ad ogni ulteriore iniziativa di sviluppo organico e razionale.

Fermo restando il valore di principio delle norme richiamate, dobbiamo purtroppo prendere atto che esse non corrispondono affatto alle esigenze permanenti della categoria né all'attuale grado di sviluppo della nostra società. Per giustificare una tale affermazione, è sufficiente il richiamo ad alcune cifre.

La menzionata legge 10 febbraio 1962, n. 66, stabilisce che ai ciechi assoluti spetta una pensione di lire 18.000 e ai minorati in possesso di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo una pensione di lire 14.000 mensili. Il regolamento già citato della stessa legge precisa tuttavia (articolo 15) che la pensione in parola, nelle misure indicate, può essere erogata soltanto nei confronti di chi non usufruisca di un reddito superiore alle 18 mila lire al mese. Il limite in parola viene elevato di lire 15.000 mensili per ogni familiare a carico del beneficiario.

Anche la legge 28 marzo 1968, n. 406, che prevede la concessione ai ciechi assoluti di una indennità di accompagnamento di lire 10.000 mensili, limita il beneficio a coloro che già usufruiscono della pensione di cui alla legge precitata e quindi la subordina ai ricordati limiti di valutazione del bisogno.

Ora, considerate attentamente le conseguenze della cecità, preso atto delle implicazioni derivanti dalla recessione economica che ha portato ad una notevole alterazione dei valori monetari, rilevati gli aspetti positivi del sensibile miglioramento del tenore di vita della collettività e dell'orientamento impresso al nostro sforzo di progresso civile e tecnologico dalla programmazione, risulta urgente e doveroso un riesame dei criteri posti alla base dell'assistenza continuativa in favore dei ciechi, al fine di aggiornarli in conformità alla effettiva situazione della categoria e alle capacità di intervento dello Stato in relazione all'impegno che esso intende assumere nei confronti delle singole classi sociali.

L'aggiornamento dei criteri di cui sopra deve essere condotto certamente tenendo presenti le disponibilità di bilancio, ma non può dipendere in forma esclusiva sì da renderlo un'operazione contingente ed aleatoria, avulsa dal contesto di un programma di scelte prioritarie che deve caratterizzare l'azione realizzatrice del Parlamento e del Governo. Qualora, come riteniamo ed auspichiamo, il Parlamento ed il Governo considerino l'equivalenza sociale dei ciechi un elemento qualificante di una politica di organico sviluppo della nostra società, l'acquisizione giuridica degli strumenti necessari deve determinare l'individuazione delle fonti di copertura finanziaria e non già essere preventivamente subordinata alla possibilità da parte degli organi esecutivi di reperire i fondi eventualmente disponibili. Solo seguendo questa direttiva di intervento, il nostro paese, che è all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne l'istruzione ed il lavoro dei

ciechi, potrà attenuare il divario che lo pone in condizioni di palese inferiorità per quel che attiene all'assistenza.

Senza citare le realizzazioni conseguite negli USA, nei paesi scandinavi e nell'URSS, dobbiamo purtroppo constatare che in questo settore l'Italia non è nemmeno in grado di competere con gli altri paesi appartenenti alla Comunità europea. Nei paesi aderenti al MEC i ciechi sono ammessi al godimento di benefici generali e particolari che li pongono in una situazione assolutamente non paragonabile con quella dei privi di vista italiani. C'è comunque da osservare che in questi paesi il sistema di sicurezza sociale ha già acquisito forme complesse e generali che non consentono un preciso riferimento ai benefici in vigore in Italia per i privi di vista.

In Francia e nei paesi del Benelux il trattamento riservato alle varie categorie di invalidi civili è piuttosto uniforme e permette ai non vedenti di avvantaggiarsi di norme aventi valore generale. Comunque possiamo ricordare che in Olanda al cieco disoccupato viene corrisposta una pensione pari all'80 per cento del salario medio. È una conquista significativa che non esige un particolare commento.

Il paese dove esiste accanto ad una legislazione generale di indubbia portata sociale una normativa particolare per i ciechi civili, in analogia a quanto avviene in Italia, è la Germania Occidentale. Orbene, nella Repubblica federale la legge 30 giugno 1961, modificata da un'altra legge del 1965, stabilisce con precisione quanto segue: « tutti i ciechi, in relazione alle esigenze derivanti dalla loro minorazione fisica, hanno diritto ad una pensione di 240 marchi al mese. Tale beneficio viene corrisposto a chi non abbia un reddito personale superiore a 1.000 marchi mensili. Il limite in parola viene elevato di 110 marchi per ogni persona a carico del minorato della vista e di 200 marchi per il canone di affitto dell'abitazione di cui i ciechi sono locatari con le loro famiglie ». Se si tiene conto che in determinati stati regionali quali la Baviera, Berlino, l'Assia, la Bassa Sassonia e la Saar, ai ciechi vengono in aggiunta corrisposti assegni particolari, si può avere un'idea esatta del notevole sforzo di comprensione e di solidarietà compiuto dallo Stato tedesco nei loro confronti e dell'effettiva precaria situazione in cui versano i ciechi italiani.

La constatazione di tutti i dati che abbiamo brevemente illustrato suggerisce la necessità di promuovere uno strumento giuridico adeguato che ponga finalmente il nostro paese in posizione, se non di parità, almeno di

adeguata corrispondenza rispetto ai livelli europei più significativi. Tale è appunto lo scopo che si propone il presente progetto legislativo che, siamo certi, il Parlamento, sempre particolarmente sensibile a tutte le istanze avanzate dalla categoria e per essa dall'organizzazione dell'Unione italiana ciechi che la rappresenta, vorrà approvare nel testo che indichiamo.

L'articolo 1 sancisce il diritto dei ciechi civili alla pensione. Anche se la proposta prevede una subordinazione della concessione a determinati limiti di valutazione del bisogno, si è ritenuto opportuno stabilire preliminarmente il principio per cui la condizione di cecità implica di per sé la necessità di un intervento solidaristico dello Stato qualunque sia la posizione sociale dei privi di vista. È proprio questo presupposto che giustifica l'intervento stesso e lo rende obbligatorio. Soltanto la forma e la misura del trattamento pensionistico potranno configurarsi in relazione alle possibilità di una attuazione più o meno organica e consistente, ma il principio della solidarietà deve essere fuori discussione in quanto si fonda su una difficoltà individuale, involontaria, permanente il cui motivo di insorgenza deve ricercarsi nella persistente insufficienza delle strutture sociali ed ambientali, nonché nella carenza di idonei strumenti per la profilassi e per la protezione antinfortunistica, anche se, come vedremo, si è iniziato un positivo processo di superamento di tali carenze.

L'articolo 2 definisce la condizione di cecità ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico.

Al riguardo si deve osservare che la menzionata legge 9 agosto 1954, n. 632, stabiliva una definizione estensiva rispetto a quella ora proposta. D'altra parte, nei paesi tecnicamente e socialmente più progrediti, le cui esperienze ed iniziative abbiamo sopra ricordato, si è ancora oggi orientati a ritenere valido il concetto per cui può considerarsi cieco chi non abbia un residuo visivo superiore ad un decimo.

La ragione della limitazione da noi proposta va ricercata nelle finalità stesse del nostro intendimento: noi vogliamo, infatti, che l'intervento dello Stato sia finalmente efficace e degno di un paese civile, ma in pari tempo non possiamo non preoccuparci dello sforzo finanziario che l'intervento stesso implica e che ovviamente deve essere valutato alla stregua delle possibilità effettive di bilancio ed in relazione ai molteplici impegni che il paese è chiamato ad affrontare nel-

l'opera di avanzamento sociale di tutta la collettività. A tale proposito, anzi, mentre ribadiamo l'improrogabilità del provvedimento che sottoponiamo all'approvazione del Parlamento, rileviamo che esso sarà tanto più positivo e rispondente allo scopo quanto più nella sua fase esecutiva si farà ricorso ad una concomitante nuova disciplina giuridica delle norme che prevedono il controllo oculistico dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente proposta, determinando gli strumenti indispensabili perché il controllo stesso sia effettuato sulla base di un esame rigoroso, serio e severo.

I ciechi e la loro organizzazione di categoria reclamano a buon diritto una legge adeguata alle loro esigenze, ma sono consapevoli del pericolo che può verificarsi in mancanza di un accertamento obiettivo delle condizioni visive degli aspiranti all'assistenza continuativa.

L'articolo 3 indica il limite di età iniziale per l'ammissione al godimento dei benefici previsti dalla proposta che rimane fissato nei termini già in vigore.

L'articolo 4 e i successivi si riferiscono esplicitamente alla sostanza del provvedimento e intendono configurare il concetto dell'assistenza continuativa in termini nuovi, aggiornati alla situazione generale in atto nel paese e alle accresciute necessità dei non vedenti per i quali dal 1962, nonostante l'accennata alterazione dei valori monetari, non si è apportato alcun miglioramento nel trattamento pensionistico. Se si considera il continuo aumento del costo della vita intercorso in questi ultimi anni e se valutiamo attentamente gli adeguamenti pensionistici decisi in favore delle più diverse categorie di cittadini, si può senz'altro giungere alla conclusione che le misure di intervento ora proposte risultano la conseguenza più logica e giusta di una situazione profondamente diversa. In particolare si propone che l'ammontare della pensione venga elevato a lire 35.000 mensili per i ciechi assoluti e a lire 20.000 mensili per i minorati in possesso di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo. È appena il caso di sottolineare che il differente criterio di adeguamento richiesto per i due gruppi di beneficiari trova giustificazione nel fatto che la situazione personale dei ciechi assoluti è in ogni caso assolutamente più precaria di quella in cui vengono a trovarsi i minorati forniti di un *visus* anche molto ridotto. Per entrambi i gruppi, invece, c'è da osservare che la minorazione fisica determina una iniqua condizione di ete-

ronomia morale e materiale non solo nello ambito della società, ma anche e soprattutto nell'ambito stesso del nucleo familiare. I privi di vista disoccupati e non aventi un reddito personale sufficiente ad assicurare loro il minimo vitale sono costretti a subire mortificazioni e umiliazioni di qualunque genere e debbono vivere nel più completo stato di abbandono e di isolamento.

Proprio in considerazione di ciò, proponiamo che la condizione di disoccupazione sia ritenuta elemento fondamentale per l'ammissione al trattamento pensionistico. Fino a quando faremo dipendere l'intervento dello Stato soltanto dalla maggiore o minore consistenza dei redditi familiari e dall'osservanza degli obblighi delle persone tenute agli alimenti non instaureremo una solidarietà effettiva e veramente valida.

I ciechi possono essere disoccupati o perché non ancora professionalmente qualificati o perché inabili a proficuo lavoro o, infine, perché gli enti tenuti al loro collocamento non hanno ottemperato agli obblighi di legge. In ciascuno di questi casi, lo stato di disoccupazione è un dato oggettivo, non imputabile alla volontà dei singoli e tale da porre i medesimi in una situazione di estremo disagio. Se perseguiremo con lungimiranza e coerenza il proposito di dare a tutti i non vedenti idonei una occupazione stabile e decorosa, compiremo un dovere morale imprescindibile ed in pari tempo creeremo le premesse per una graduale riduzione della spesa sostenuta dallo Stato nella sua opera di assistenza.

Lo stato di disoccupazione costituisce per i privi di vista il motivo primo e fondamentale di valutazione del loro bisogno. Vogliamo soffermarci a chiarire ulteriormente questo concetto perché in esso sta la ragione essenziale del provvedimento che proponiamo.

Cecità e disoccupazione sono singolarmente condizioni che ledono notevolmente le capacità di autonomia dell'uomo. Quando esse sono addirittura concomitanti rendono l'autonomia stessa pressoché nulla. L'articolo 5, del resto, pone un limite preciso al di là del quale la pensione non può essere concessa. Esso stabilisce cioè che i ciechi in possesso di un reddito personale superiore alla quota esente dall'imposta complementare non hanno il diritto di essere ammessi al godimento del beneficio.

Anche nel determinare il criterio di tale esclusione, ci siamo ispirati ad un principio di obiettività e ci siamo richiamati ad una procedura di valutazione che si è rivelata

utile e pertinente anche in relazione ad interventi di diversa natura da parte dello Stato. Intendiamo riferirci in particolare alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, che prevede la concessione di borse di studio agli studenti universitari. D'altronde, se l'imposta complementare viene percentualmente applicata sulla base di una determinata capacità di guadagno o di reddito, ciò significa che al di sotto di tale capacità sussiste una palese condizione di disagio.

Per illustrare l'articolo 6 ci richiamiamo a quanto già osservato in merito all'articolo 4. È chiaro che considerando lo stato di disoccupazione come motivo pregiudiziale di bisogno, la presenza di tale dato di fatto dopo il compimento del 60° anno di età non attenua, ma accresce le difficoltà dei ciechi interessati. Anche per questo gruppo di persone minorate, in analogia a quanto previsto dall'articolo 5, si stabilisce il limite tollerato in riferimento alla quota esente dall'imposta complementare. L'unicità del criterio scelto garantisce organicità al provvedimento ed equità del trattamento.

All'articolo 7 si prevede la concessione di un assegno integrativo nella misura unica di lire 15.000 mensili per i ciechi occupati, stabilendo una determinata limitazione del reddito personale e familiare consentito per la erogazione del beneficio. Si tratta di una norma che introduce nella legislazione vigente un concetto nuovo che, congiuntamente agli altri già sottolineati, vale a caratterizzare il significato e la portata della proposta di legge. Il nostro scopo è precipuamente e coerentemente teso verso un riconoscimento giuridico delle negative conseguenze direttamente dipendenti dalla condizione di cecità. Ferma restando la necessità di individuare precisi limiti per l'intervento dello Stato, la norma deve porsi come oggetto di disciplina assistenziale la minorazione fisica e pertanto la singola posizione dei ciechi disoccupati od occupati non può essere elemento impediente o preclusivo, ma deve semplicemente dar luogo ad una differenziazione di trattamento.

Abbiamo già chiarito che lo scopo fondamentale dei non vedenti è stato e rimane un pieno recupero alla vita attiva, ma è fuor di dubbio che a parità di condizioni la capacità di guadagno dei privi di vista risulta inferiore a quella dei lavoratori vedenti e quindi ne consegue un'alterazione più o meno sensibile della loro autonomia personale. L'assegno integrativo proposto vuole appunto costituire elemento di compensazione e di equiparazione. Esso verrà corrisposto soltanto

fino a quando i beneficiari risulteranno impegnati in una attività lavorativa e cesserà al momento del collocamento a riposo. È ovvio che tale rapporto di interdipendenza dell'assegno integrativo con la qualifica di lavoratore del beneficiario presuppone uno spostamento del limite di età oltre il 60° anno, determinando una riduzione dell'onere di competenza dello Stato conseguente agli adempimenti di cui all'articolo 6.

L'articolo 8 ribadisce in termini più precisi e concreti un diritto già riconosciuto dalla legge 28 marzo 1968, n. 406, e stabilisce che ai ciechi assoluti l'indennità di accompagnamento spetta in ogni caso, anche se cioè essi non usufruiscono della pensione o dell'assegno corrisposti dall'ONCC. Infatti, il disposto di cui all'articolo 1 della legge testé ricordata, che subordina il beneficio dell'indennità a quello della pensione, appare ingiustificato e non valido da un punto di vista morale. Se si ritiene che la totale mancanza della vista determini particolari condizioni di disagio si da implicare comunque un equo trattamento di favore, non si vede perché debbano essere escluse dal beneficio le persone che per un qualsiasi motivo non sono ammesse al godimento della pensione.

Anche per la concessione dell'indennità di accompagnamento, il motivo dell'intervento va ricercato nella natura dell'invalidità e non già nella occasionale e contingente situazione economica e sociale degli invalidi. Solo nel caso in cui i ciechi assoluti dispongano di un reddito che comunque li ponga in una situazione di relativa autosufficienza, si potrà sospendere l'applicazione del diritto che loro compete. Di qui l'elemento correttivo proposto all'articolo 9.

L'articolo 10 ripropone, con un adeguato aggiornamento dei parametri di valutazione del bisogno, in aderenza al contesto delle norme contenute negli articoli precedenti, il disposto di cui all'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66. Pertanto appare evidente la legittimità e la fondatezza della specifica norma in esso contenuta.

Gli articoli 11, 12 e 13 contengono disposizioni aventi efficacia complementare e la cui applicazione risulta conseguente all'approvazione degli articoli precedenti.

Alla luce di quanto siamo andati esponendo, ci sembra di poter affermare che il provvedimento di legge proposto all'approvazione del Parlamento si qualifica come uno strumento di assistenza e di sicurezza sociale moderno, organico, razionale e tale da costi-

tuire una prima, importante realizzazione del piano di sviluppo approvato nella passata legislatura in sede di programmazione economica e sociale. Com'è noto il capitolo 7 di tale piano delinea i tratti essenziali di un efficiente sistema di sicurezza sociale e dà al problema dell'assistenza nei confronti dei ciechi un rilievo del tutto particolare.

Una disamina obiettiva dell'entità numerica dei ciechi civili attualmente assistiti dall'ONCC, che rappresentano la quasi totalità degli elementi aventi diritto, ci consente di fare alcune interessanti osservazioni in merito all'ammontare dell'onere presunto derivante dall'applicazione della legge proposta. Sulla base di tale rilevazione si può prevedere che l'onere medesimo non inciderà in misura eccessiva ed insopportabile sulle disponibilità di bilancio.

L'Opera nazionale ciechi civili assiste oggi circa 68.000 ciechi civili. Di questi, 14.000 sono di età compresa fra i 18 e i 60 anni: 7.000 ciechi assoluti ed altrettanti minorati in possesso di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo. Tenendo conto che a norma della legislazione vigente l'Opera predetta corrisponde la pensione rispettivamente nella misura di lire 18.000 e 14.000 e considerando che la nostra proposta prevede l'adeguamento delle misure di cui sopra a lire 35.000 e 20.000 mensili, si può presumere che per questi due gruppi di assistiti la maggiorazione dell'onere si aggirerà in 2 miliardi annui. Infatti, entro i limiti di età testé menzionati vengono a trovarsi anche i ciechi occupati per i quali proponiamo, a determinate condizioni, la corresponsione di un assegno integrativo nella misura unica di lire 15.000 mensili.

Ora, anche se l'entità numerica dei ciechi occupati è piuttosto esigua e quindi il beneficio loro riservato non può di per sé costituire impedimento pregiudiziale all'intervento finanziario richiesto allo Stato, risulta incontestabile una riduzione dell'onere, stabilendo un confronto proporzionale fra la misura unica dell'assegno integrativo stesso e le due misure della pensione ora in atto.

Gli assistiti dell'Opera che hanno compiuto il 60° anno di età sono invece circa 43 mila, di cui 21 mila ciechi assoluti e 22 mila minorati in possesso di residuo visivo non superiore ad un ventesimo. Ammettendo al beneficio della pensione questi due gruppi di persone nelle misure previste dalla presente legge, apparentemente l'aumento dell'onere di competenza dello Stato sarà di circa 6 miliardi. In realtà esso risulterà inferiore e sarà destinato a ridursi notevolmente nel giro di

pochi anni. È da tener presente, infatti, che i competenti uffici dell'ONCC sono riusciti ad eliminare il lavoro arretrato e le domande di pensione vengono esaminate correntemente, dopo la necessaria istruttoria, in continuo ed efficace aggiornamento. Se si pone questo dato di fatto in relazione con la sopravvenienza, assai frequente, di decessi dei beneficiari anziani, si può realisticamente affermare che il numero dei beneficiari stessi è in continua diminuzione. A questa considerazione si aggiunga che i ciechi occupati stabilmente come insegnanti e come dipendenti di enti pubblici interrompono il loro rapporto di impiego generalmente oltre il 60° anno di età e quindi fino all'atto del collocamento a riposo ad essi spetterà l'assegno integrativo e non la pensione.

D'altra parte, come abbiamo accennato nelle premesse di questa relazione, l'adeguamento del trattamento pensionistico di cui alla presente proposta non dovrà essere disgiunto da una prassi di esclusione dal beneficio di tutti gli aspiranti che non si trovano nelle condizioni fisiche previste. Una specifica norma dovrà instaurare un procedimento di controllo molto accurato e si dovranno impedire gli abusi che purtroppo fin qui hanno contribuito a falsare l'oggettiva entità numerica dei ciechi civili. L'Unione italiana ciechi intende dare a tale scopo la sua più concreta e piena collaborazione agli organi responsabili.

Lo Stato, riconoscendo ai non vedenti il diritto alla pensione nella forma e nella misura proposte, compirà un atto di giustizia che non può essere ulteriormente rinviato o subordinato a valutazioni estrinseche di natura economica. In pari tempo esso ha il dovere di operare energicamente affinché il beneficio sia riservato soltanto a chi ne ha diritto. In questo modo anche la spesa assumerà proporzioni non rilevanti.

Per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai circa 30 mila ciechi assoluti, la maggiorazione dell'onere, rispetto allo stanziamento ora in atto di 2 miliardi e 500 milioni, sarà di 1 miliardo e 100 milioni. Anche qui, per altro, il calcolo assume soltanto un valore formale. È notorio infatti che a seguito del generale miglioramento del tenore di vita e di una crescente conoscenza e pratica delle elementari norme di igiene oculare in tutto il paese e soprattutto nelle zone depresse, è sempre più raro il fenomeno della cecità assoluta e sempre più frequenti invece sono i casi di parziale recupero visivo a causa del costante potenziamento delle spe-

ciali attrezzature sanitarie in dotazione nelle cliniche oculistiche, di un diffuso ricorso a convenienti e prolungati trattamenti terapeutici ed in particolare ad un metodo scientifico di profilassi.

In conclusione riteniamo che il Parlamento ed il Governo debbano prendere atto della serietà dei criteri cui ci siamo attenuti nel presentare questa proposta di legge. La pensione concessa ai ciechi civili nella forma e nelle misure vigenti, se in linea di principio rappresenta un'apprezzabile testimonianza di solidarietà, non risolve il problema del minimo vitale di cui la categoria ha diritto. A sette anni dagli ultimi ritocchi, si impone un riordinamento coraggioso ed efficace se non si vuole che i beneficiari continuino a rimanere in una situazione insostenibile, addirittura più drammatica di quella che determinò i miglioramenti del 1962. La previsione della spesa è stata contenuta entro i limiti più ristretti; una eventuale loro alterazione in senso negativo renderebbe precario ed aleatorio il beneficio e lascerebbe la categoria in uno stato di insoddisfazione e di preoccupazione assolutamente giustificate che finirebbero per sollecitare ripetutamente e con impulso disordinato l'interesse dell'opinione pubblica e degli organi responsabili.

Per documentare ulteriormente, in forma indiretta ma ricca di significato, la validità dell'iniziativa da noi assunta, vogliamo ricor-

dare che con legge 18 marzo 1968, n. 313 (articolo 23), lo Stato, nel riordinare la disciplina giuridica delle pensioni di guerra, riconosce ai ciechi di guerra, oltre ad un trattamento pensionistico assai apprezzabile, una indennità di assistenza e di accompagnamento il cui ammontare varia dalle 50.500 alle 42.500 lire mensili.

Se, come è ovvio, l'intervento dello Stato nei confronti dei ciechi di guerra risulta doveroso per molteplici ragioni di natura morale che noi consideriamo permanentemente valide, non possiamo non rilevare che le esigenze di assistenza e di accompagnamento proprie dei ciechi civili sono identiche a quelle dei ciechi di guerra. Ciò nonostante, la nostra proposta di legge prevede nei confronti dei primi l'erogazione di alcuni benefici che anche nel loro eventuale cumulo non raggiungono la misura massima della sola indennità di accompagnamento attribuita ai ciechi di guerra.

Nel momento in cui lo Stato democratico si accinge a promuovere il potenziamento di una legislazione sociale degna di un paese cristiano e civile, ci sembra che un ulteriore atto di equiparazione e di solidarietà nei confronti dei ciechi civili possa costituire la premessa più valida all'opera imponente di sicurezza sociale che dovrà caratterizzare in questa legislatura l'azione della nostra classe dirigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione inalienabile.

ART. 2.

Ai fini della presente legge, si intendono ciechi coloro che sono totalmente privi della vista o che hanno in entrambi gli occhi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo con eventuale correzione.

ART. 3.

L'ammissione al beneficio di cui all'articolo 1 può decorrere dal compimento del 18° anno di età.

ART. 4.

I ciechi disoccupati, dal compimento del 18° fino al compimento del 60° anno di età, hanno diritto ad una pensione di lire 35.000 mensili, se totalmente privi della vista, e di lire 20.000 mensili, se in possesso di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ai ciechi aventi diritto in conformità a quanto disposto dal comma precedente, la pensione viene corrisposta qualunque sia il reddito dei familiari conviventi o non conviventi e a prescindere dall'osservanza degli obblighi delle persone tenute agli alimenti che rimangono fermi secondo le norme del codice civile.

ART. 5.

I ciechi disoccupati, di età compresa fra i 18 e i 60 anni, non hanno diritto alla pensione di cui al precedente articolo 4 nel caso in cui dispongano di un reddito personale superiore alla quota esente dall'imposta complementare in conformità alle disposizioni vigenti.

ART. 6.

I ciechi che abbiano compiuto il 60° anno di età hanno diritto alla pensione di cui alla presente legge, nella misura e alle condizioni previste dal precedente articolo 4, qualora non usufruiscano di un trattamento di quiescenza conseguente ad attività lavorativa o di un reddito personale superiore alla quota esente dall'imposta complementare.

ART. 7.

I ciechi occupati hanno diritto ad un assegno integrativo nella misura unica di lire 15.000 mensili qualora la loro retribuzione di lavoro cumulata ad eventuale altro reddito personale non sia superiore a lire 50.000 mensili e non abbiano persone a carico.

Il limite di reddito tollerato, di cui al precedente comma, viene elevato in ragione di lire 30.000 per ogni familiare a carico del cieco avente diritto.

ART. 8.

A tutti i ciechi totalmente privi della vista, aventi o non aventi diritto alle varie forme di assistenza continuativa di cui alla presente legge, pensione o assegno integrativo, è attribuita una indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili a partire dal compimento del 18° anno di età.

ART. 9.

Il diritto all'indennità di accompagnamento, di cui al precedente articolo 8, non viene riconosciuto nel caso in cui il reddito personale dei ciechi assoluti sia superiore ad un importo due volte maggiore della quota esente dall'imposta complementare.

ART. 10.

L'Opera nazionale ciechi civili continuerà la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di lire 10.000 mensili di cui sono in godimento all'entrata in vigore della presente legge, qualora il loro reddito personale non sia supe-

riore a lire 50.000 mensili e non abbiano persone a carico.

Il limite di reddito tollerato, di cui al precedente comma, viene elevato in ragione di lire 30.000 per ogni familiare a carico del minorato avente diritto.

ART. 11.

I cittadini che aspirano al godimento di uno o più dei benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera all'Opera nazionale ciechi civili, per il tramite dell'ufficio regionale dell'Opera stessa competente in relazione alla loro residenza.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio;

b) una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino altresì, in maniera specifica, chiara ed inequivocabile, le condizioni e i motivi ritenuti validi al fine dell'accoglimento della domanda medesima.

ART. 12.

È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare in contrasto o comunque incompatibile con le norme della presente legge.

ART. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia.